

Addì 26 marzo 2002, in Roma

tra

l'Associazione Nazionale Costruttori Edili

e

la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.,

si conviene quanto segue in materia di anzianità professionale edile ordinaria.

Gli importi orari delle prestazioni per l'anzianità professionale edile ordinaria di cui al primo comma del paragrafo 3 dell'allegato C al c.c.n.l. 29 gennaio 2000 da valere per le prestazioni di maggio 2002 sono i seguenti:

Numero delle erogazioni percepite dal singolo operaio	Operaio 4°liv.	Operaio specializzato	Operaio qualificato	Operaio comune
1a e 2a erogazione	0,1368	0,1270	0,1143	0,0977
3a e 4a "	0,2736	0,2541	0,2287	0,1954
5a e 6a "	0,4104	0,3811	0,3430	0,2932
7a e 8a "	0,5472	0,5082	0,4573	0,3909
9a e succ. "	0,6840	0,6352	0,5717	0,4886

Le Casse Edili calcoleranno le prestazioni applicando i coefficienti suddetti ed erogheranno le tasse arrotondando l'importo alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, per difetto se è inferiore a 5.

suddetti importi orari sono stati definiti avendo presenti i criteri di cui all'accordo interconfederale 23 luglio 1993.

atto, confermato e sottoscritto.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COSTRUTTORI EDILI

*[Signature]*

FENEAL-UIL  
*[Signature]*

FILCA-CISL  
*[Signature]*

FILLEA-CGIL  
*[Signature]*